

AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI
27 novembre 2020

Alle aziende associate

OPERATIVO L'ESONERO CONTRIBUTIVO ALTERNATIVO ALLA CIG-COVID

Facciamo riferimento alla nostra circolare n. 492/2020, per comunicare che l'Inps, con il messaggio n. 4254 del 13 novembre 2020, ha fornito le indicazioni operative per la richiesta di autorizzazione e per l'esposizione nel flusso Uniemens dell'esonero previsto dall'art. 3 del DL n. 104/2020 convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 126 del 13 ottobre 2020.

Ai datori di lavoro privati (non agricoli) che non richiedono gli ammortizzatori Covid previsti dal "Decreto Agosto" e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale previsti dai precedenti decreti, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di n. 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti di € 8.060,00 annui, da riparametrare su base mensile, pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruito nei mesi di maggio e giugno 2020.

Dal beneficio sono escluse le aziende che non hanno registrato perdite di fatturato nel primo semestre 2020 rispetto al primo semestre del 2019.

L'Inps, già con propria circolare n. 105 del 18 settembre 2020, aveva diffuso le prime indicazioni sull'esonero in argomento. Ora interviene, dopo il via libera ottenuto dalla Commissione Europea, a fornire le indicazioni operative.

Modalità di fruizione

L'esonero complessivamente spettante, andrà riparametrato ed applicato su base mensile nell'arco temporale di 4 mesi e comunque entro il 31 dicembre 2020.

Come chiarito dall'Inps con questo ultimo messaggio, l'utilizzo dell'esonero potrà avvenire in un periodo inferiore, anche in una sola mensilità qualora sussista capienza. L'utilizzo potrà partire sin dal mese di agosto ed a tal fine, per il recupero dell'esonero nei mesi pregressi, occorrerà procedere alle regolarizzazioni contributive.

Il credito spettante potrà essere utilizzato mensilmente nel limite della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro dovuta, limitatamente alla medesima matricola attribuita dall'Inps per la quale si è fruito dei trattamenti di integrazione salariale che ha dato luogo al calcolo dell'esonero spettante.

Pertanto, nel caso di datore di lavoro con più matricole Inps, attribuite in ragione del diverso inquadramento previdenziale, l'importo dell'esonero maturato su una matricola Inps e riparametrato sia risultato incapiente nel mese di utilizzo, non potrà essere utilizzato a scomputo della contribuzione previdenziale dovuta in relazione alle altre matricole Inps.

Procedura di richiesta

I datori di lavoro devono fare richiesta all'Inps in via telematica ai fini dell'attribuzione del codice di autorizzazione "2Q".

Con l'istanza occorrerà autocertificare:

- le ore di integrazione salariale fruito dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola;
- la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;
- la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione di cui al punto precedente;
- l'importo dell'esonero.

L'incentivo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta dal datore di lavoro.

Il datore di lavoro dovrà soddisfare i requisiti di regolarità contributiva previsti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (Durc), fermo restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e dei contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Per ogni ulteriore chiarimento l'Area Lavoro dell'Associazione rimane a disposizione.

Allegato: messaggio Inps n. 4254 del 13 novembre 2020

Per ogni ulteriore chiarimento la Nostra Area Lavoro- Relazioni Sindacali (Dott. Federico Vecchi – Tel. 335/8037814 – Mail: f.vecchi@confapiemilia.it) è a Vostra disposizione.

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia

